

Relazione illustrativa
sugli argomenti all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP emessi da Astaldi S.p.A.
convocata per il 16 marzo 2021

* * *

Gentili Signori,

a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano “MF/Milano Finanza”, in data 16 febbraio 2021, l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP (l'“Assemblea”) è stata convocata per il 16 marzo 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede sociale di Astaldi S.p.A. – Patrimonio Destinato, in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1(a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.
- 2.1) Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento SFP.
- 2.2) Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

*

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, l'Assemblea si svolgerà con le modalità stabilite dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia”) come richiamato dall'art. 3 comma 6 del D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183 e, quindi, prevedendo che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il “Rappresentante Designato”) ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

La presente relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea viene messa a disposizione dei Titolari degli SFP, sul sito internet della Società, nella sezione Patrimonio Destinato, e presso la sede sociale.

* * *

- 1) **Modifica degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1(a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.**

In virtù dell'art. 7.1 (h) – a tenore del quale, “*l'Assemblea delibera sugli altri oggetti di interesse comune dei Titolari*” – è stata inserita nell'Ordine del Giorno la modifica degli artt. 1.5, 2.40, 6.1, 7.1(a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP.

Detta modifica, in termini generali, si ritiene necessaria al fine di agevolare l'esercizio dei diritti dei Titolari e di adeguare il Regolamento SFP al regime di dematerializzazione proprio degli SFP (cfr. Art. 1.3 del Regolamento SFP).

Di seguito, si riportano le specifiche proposte di modifica con le relative motivazioni.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 1.5	<p>Ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti incorporati negli SFP, la Società, per il tramite del Procuratore (come <i>infra</i> definiti), istituisce e aggiorna, sulla base delle evidenze risultanti dalle apposite scritturazioni contabili in conformità alla normativa applicabile, il registro dei Titolari degli SFP (il "Registro") con indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) del numero degli SFP emessi e in circolazione; (ii) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari; (iii) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni; (iv) dei trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP; e (v) dei dati identificativi del Rappresentante Comune SFP, ove nominato, e dell'indirizzo di tale rappresentante per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi della Delibera di Emissione, del Regolamento e/o della normativa applicabile. 	<p>Ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti incorporati negli SFP, La Società, per il tramite del Procuratore (come <i>infra</i> definiti), istituisce e aggiorna, sulla base delle evidenze risultanti dalle apposite scritturazioni contabili in conformità alla normativa applicabile, il registro dei Titolari degli SFP (il "Registro"). con indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) del numero degli SFP emessi e in circolazione; (ii) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari; (iii) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni; (iv) dei trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP; e (v) dei dati identificativi del Rappresentante Comune SFP, ove nominato, e dell'indirizzo di tale rappresentante per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi della Delibera di Emissione, del Regolamento e/o della normativa applicabile. <p>In virtù dell'art. 83 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi agli SFP è attestata dall'esibizione di certificazione o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto.</p>

La modifica dell'art. 1.5 si rende necessaria al fine di coordinare la tenuta del Registro con il regime di dematerializzazione degli SFP e con la relativa normativa e, in particolare, con gli artt. 83 ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 applicabili agli SFP anche in virtù del richiamo già contenuto nell'art. 1.3 del Regolamento SFP.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 2.40	<p>“Relazioni Illustrative” Indica ciascuna delle relazioni illustrative annuali in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione del Patrimonio Destinato relative ai periodi 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno che il Procuratore dovrà predisporre e consegnare al Rappresentante Comune SFP, ove nominato, ovvero mettere comunque a disposizione dei Titolari mediante deposito presso la sede sociale della Società, entro 45 giorni successivi all’approvazione di ciascun bilancio consolidato della Società successivo all’Omologa.</p>	<p>“Relazioni Illustrative” Indica ciascuna delle relazioni illustrative annuali in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione del Patrimonio Destinato relative ai periodi 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno che il Procuratore dovrà predisporre e consegnare al Rappresentante Comune SFP, ove nominato, ovvero mettere comunque a disposizione dei Titolari mediante deposito presso la sede sociale della Società, entro 45 giorni successivi all’approvazione di ciascun bilancio consolidato della Società successivo all’Omologa, e comunque pubblicare sul sito internet della Società, nella sezione dedicata al Patrimonio Destinato, entro 30 giorni dalla relativa predisposizione.</p>

La modifica dell’art. 2.40 si rende necessaria ad un duplice fine.

In primo luogo, agevolare l’esercizio del diritto informativo dei Titolari SFP prevedendo che le Relazioni Illustrative vengano messe a disposizione di questi ultimi in ogni caso – e, dunque, non solamente in caso di mancata nomina del Rappresentante Comune – e mediante pubblicazione sul sito, al fine di garantire una maggiore accessibilità alle informazioni da parte dei Titolari SFP.

Inoltre, si rende necessario coordinare la definizione di “Relazioni Illustrative”, ivi contenuta, con il disposto di cui all’art. 6.1(b), in virtù del quale i Titolari hanno il diritto di ricevere “*entro 30 giorni dalla loro predisposizione, le Relazioni Illustrative*” nonché con il medesimo termine di 30 giorni previsto per la trasmissione del Rendiconto del Patrimonio (cfr. art. 6.1(c)).

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 6.1	<p>Gli SFP attribuiscono ai Titolari – per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8 e a prescindere dall’ammontare degli SFP nonché dall’ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente – i seguenti diritti amministrativi: (...) (b) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP entro 30 giorni dalla loro predisposizione, le Relazioni Illustrative; (...)</p>	<p>Gli SFP attribuiscono ai Titolari – per tutta la durata degli SFP ai sensi del successivo paragrafo 8 e a prescindere dall’ammontare degli SFP nonché dall’ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente – i seguenti diritti amministrativi: (...) (b) il diritto di ricevere, a mezzo di trasmissione al Rappresentante Comune SFP e comunque con pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione del Patrimonio Destinato, entro 30 giorni dalla loro predisposizione, le Relazioni Illustrative; (...)</p>

La modifica in questione risponde alla stessa esigenza evidenziata con riferimento alla modifica dell'art. 2.40 ossia garantire una maggiore accessibilità alle informazioni da parte dei Titolari SFP mediante pubblicazione delle relazioni sul sito web.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 7.1	L'Assemblea Speciale SFP delibera sulle seguenti materie: sulla nomina e revoca del rappresentante comune dei Titolari (il “ Rappresentante Comune SFP ”) e sulla determinazione del relativo compenso, fermo restando che (i) lo stesso non potrà essere superiore ad Euro [24.000,00] per ciascun esercizio; (ii) ove deliberato, tale compenso andrà a deconto dei Proventi di Liquidazione; (...)	L'Assemblea Speciale SFP delibera sulle seguenti materie: sulla nomina e revoca del rappresentante comune dei Titolari (il “ Rappresentante Comune SFP ”) e sulla determinazione del relativo compenso, fermo restando che (i) lo stesso non potrà essere superiore ad Euro 24.000,00 50.000,00 per ciascun esercizio; (ii) ove deliberato, tale compenso andrà a deconto dei Proventi di Liquidazione; (...)

La proposta di modifica dell'art. 7.1 (a) è dettata dalla opportunità di consentire l'eventuale riconoscimento al Rappresentante Comune SFP di un compenso per ciascun esercizio superiore all'attuale limite, che verrebbe aumentato ad Euro 50.000,00, anche in previsione delle attività che lo stesso sarà chiamato a svolgere, considerato l'elevato numero di Titolari di SFP, nonché la loro diffusione a livello mondiale.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 7.2	L'Assemblea Speciale SFP è convocata dal consiglio di amministrazione della Società, dal Procuratore, o dal Rappresentante Comune SFP, mediante avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a.r. o fax, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e ricevuto dai Titolari almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.	L'Assemblea Speciale SFP è convocata dal consiglio di amministrazione della Società, dal Procuratore, o dal Rappresentante Comune SFP, mediante avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata a.r. o fax, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e ricevuto dai Titolari pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Patrimonio Destinato, in estratto su un quotidiano a tiratura nazionale, e diffuso agli intermediari depositari tramite il sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea

La modifica dell'art. 7.2 è dettata dalla già accennata esigenza di coordinare le previsioni del Regolamento SFP con il regime di dematerializzazione degli SFP e con la relativa normativa oltretutto di agevolare la conoscenza dell'avviso di convocazione da parte dei Titolari SFP.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 7.2.2	I Titolari possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta.	In virtù dell'art. 83 <i>sexies</i> del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario entro l'orario di apertura dell'assemblea, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. I Titolari legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta.

La modifica dell'art. 7.2.2 si rende necessaria al fine di coordinare la tenuta del Registro con il regime di dematerializzazione degli SFP e con le previsioni ad esso applicabili in relazione alla legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 7.9	Il presidente dell'Assemblea Speciale SFP è assistito da un segretario, anche non Titolare, nominato con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 30% degli SFP di titolarità dei presenti.	Il presidente dell'Assemblea Speciale SFP è assistito da un notaio, anche con funzione di segretario, anche non Titolare, nominato con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino più del 30% degli SFP di titolarità dei presenti.

Detta modifica, deriva dalla necessità di adeguare l'art. 7.9 al disposto dell'art. 2375, comma 2, c.c. – a tenore del quale “*il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio*” – applicabile in virtù del terzo comma dell'art. 2415 c.c. a sua volta espressamente richiamato dall'art. 2447 *octies* c.c. dedicato alle assemblee speciali dei titolari di strumenti finanziari partecipativi.

*

	Testo attuale	Proposta di modifica
Art. 9.2	Chiunque subentri nella titolarità degli SFP dovrà altresì darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della Società e al Procuratore, che provvederà all'iscrizione nel Registro, subordinatamente alla verifica della identità e della legittimazione del richiedente e tenuto conto delle risultanze delle relative scritture contabili in conformità alla normativa applicabile.	Il Registro dei Titolari degli SFP verrà aggiornato in corrispondenza dell'esercizio dei diritti patrimoniali e/o amministrativi sulla base delle comunicazioni ricevute dagli intermediari ai sensi dell'art. 83 e ss. TUF ovvero su richiesta di c Chiunque subentri nella titolarità degli SFP dovrà altresì darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione della Società e al Procuratore, che provvederà all'iscrizione nel Registro, subordinatamente alla verifica della identità e della legittimazione del richiedente e tenuto conto delle risultanze delle relative scritture

		<p>contabili in conformità all'art. 1.5 del presente Regolamento alla normativa applicabile. La Società e il Procuratore possono richiedere l'identificazione dei Titolari degli SFP.</p>
--	--	--

La modifica dell'art. 9.2 si rende necessaria al fine di coordinare detta previsione con l'art. 1.5 ove eventualmente modificato e con la normativa ivi richiamata.

*

Alla luce di quanto sopra illustrato, si invitano i Titolari SFP ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Speciale SFP, esaminata la relazione illustrativa del Patrimonio Destinato

DELIBERA

Di modificare, conformemente alle proposte del Patrimonio Destinato, gli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1(a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP approvando espressamente i nuovi testi degli articoli 1.5, 2.40, 6.1, 7.1(a), 7.2, 7.9 e 9.2 del Regolamento SFP”

* * *

2.1) Nomina del Rappresentante Comune SFP ai sensi dell'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP

Per quanto concerne la nomina del Rappresentante Comune dei titolari degli SFP (il “Rappresentante Comune SFP”), si ricorda che l'art. 7.1 (a) del Regolamento SFP stabilisce che l'Assemblea delibera, *inter alia*, sulla nomina e la revoca del Rappresentante Comune SFP.

Il Rappresentante Comune SFP è il soggetto per il tramite del quale, ai sensi del Regolamento SFP, i Titolari esercitano i diritti amministrativi a loro spettanti in virtù degli artt. 6.1 (b), (c) e (d) del medesimo Regolamento SFP.

Ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento SFP, il Rappresentante Comune SFP può essere scelto anche al di fuori dei Titolari di SFP con esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti della Società e di coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e può essere rieletto.

2.2) Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

Il citato art. 7.1 (a) del Regolamento SFP stabilisce, altresì, che l'Assemblea delibera sulla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune SFP, fermo restando che (i) lo stesso non potrà essere superiore all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) - in caso di eventuale modifica dell'articolo *de quo* – ovvero di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) – in caso di mancata approvazione della modifica proposta -; (ii) ove deliberato, tale compenso andrà a deconto dei Proventi di Liquidazione.

Qualora la proposta di modifiche al Regolamento SFP di cui al punto 1) all'ordine del giorno – ivi incluso l'aumento dell'attuale limite per il compenso del Rappresentante Comune SFP – non venisse approvata, l'eventuale proposta di compenso annuo per il medesimo Rappresentante Comune SFP di cui al punto 2.2) all'ordine del giorno, ove superiore al vigente limite di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), si considererà automaticamente ridotta al suddetto limite di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).

*

Con l'avviso di convocazione sono state comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura dirette a consentire a ciascun Titolare SFP di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole nonché ad assicurare il regolare svolgimento della riunione, tenuto conto della citata normativa emergenziale e delle modalità ivi previste per la partecipazione in Assemblea degli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Titolari degli SFP a presentare le proposte di candidatura, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, in merito: (i) alla nomina del Rappresentante Comune SFP e; (ii) alla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune SFP.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di candidature, relativamente ai punti 2.1) e 2.2) all'ordine del giorno, poiché la presentazione delle stesse spetta ai Titolari degli SFP. Pertanto, si segnala che il modulo di delega di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 1998 contemplerà il conferimento di istruzioni di voto con indicazione, da parte del delegante, del soggetto proposto per la candidatura. Il Patrimonio Destinato darà idonea pubblicità delle proposte di candidatura presentate entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, ovvero entro il 5 marzo 2021.

* * *

Roma, 16 febbraio 2021

per il Patrimonio Destinato di Astaldi S.p.A.

Il Procuratore